



**ORDINE  
ASSISTENTI  
SOCIALI**  
**Consiglio Regionale  
dell'Emilia Romagna**

## ***Delibera del Consiglio regionale n125 del 13.05.2013***

### **Parere in merito all'adeguatezza di talune prassi operative al dettato del Codice deontologico dell'Assistente Sociale (di seguito CD)**

Vari assistenti sociali, di territori e servizi diversi, per e-mail, per telefono, nonché per iscritto, hanno sollecitato un parere dell'Ordine rispetto all'adeguatezza di talune prassi organizzativa al dettato del Codice Deontologico.

Le prassi operativa su cui viene chiesto parere risultano essere le seguenti:

- la relazione di servizio sociale, predisposta dall'Assistente Sociale Responsabile del Caso, viene inviata, sottoposta a revisione e possibili correzioni – anche di contenuto –, ai diversi livelli gerarchici dell'ente di appartenenza, nonché, a volte, anche a figure di ruolo amministrativo.

La relazione, così rivista, ritorna all'Assistente Sociale Responsabile del Caso che, quindi, dovrebbe utilizzare e firmare questa versione corretta da altri per procedere negli adempimenti connessi all'attuazione del progetto di intervento.

### ***Il Consiglio ritiene di esprimere il seguente parere***

#### **1 - L'autonomia tecnico-professionale e di giudizio**

La **Legge 23 marzo 1993, n.84** “*Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale*” definisce con chiarezza il mandato sociale e professionale dell'assistente sociale:

“*articolo 1*

*1. L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative.*

*2. L'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali.....”*

**Il Codice deontologico** è lo strumento di autoregolamentazione della professione che, in base alle norme di legge che definiscono il Servizio Sociale Professionale ed il suo mandato (L. 84/93 DPR 328/2001, legge 137/2012), delinea valori e responsabilità della professione, a qualsiasi livello esercitata.

*“L'esercizio della professione si basa su fondamenti etico e scientifici, sull'autonomia tecnico-professionale, sull'indipendenza di giudizio e sulla scienza e coscienza dell'Assistente Sociale. L'Assistente Sociale ha il dovere di difendere la propria autonomia da pressioni e condizionamenti, qualora la situazione lo mettesse a rischio”* art. 10 del CD.

**Dalle leggi e dal CD si desume come la valutazione di una situazione e la formulazione delle relazioni di servizio sociale sia di esclusiva competenza del professionista assistente sociale che ne ha il ruolo e la competenza tecnica e ricade sotto la responsabilità individuale dell'Assistente Sociale che ha in carico il caso.**

Vari approfondimenti legali e pronunciamenti del Consiglio Nazionale dell'Ordine – effettuati nel corso degli anni e recepiti e validati dal Ministero della Giustizia, organo vigilante – confermano inoltre che l'esercizio della professione e delle attività ad esso collegate spettino esclusivamente al professionista Assistente Sociale, il quale per poterle esercitare a pieno deve essere in possesso del relativo titolo accademico, del conseguimento dell'esame di stato e dell'iscrizione all'Albo professionale (DM. 615/1994 - DPR. 328/2001).

**Chiunque non sia in possesso del titolo professionalizzante, nonché dell'esame di stato e dell'iscrizione all'Albo e si assume la responsabilità di intervenire con modifiche od integrazioni sulle relazioni e sulle valutazioni professionali che l'assistente sociale compie in ragione del suo incarico, esercita un ruolo che non gli appartiene, di cui non ha la competenza tecnica e che potrebbe configurarsi come esercizio abusivo di professione ai sensi dell'art. 348 del codice penale.**

**Né un Dirigente, né un Responsabile di Servizio, né un Amministrativo, possono quindi intervenire sulla stesura di una relazione di Servizio Sociale modificandone i contenuti.**

## **2 - Il sistema delle responsabilità**

Se *all'Assistente Sociale* spetta, come detto, l'autonomia valutativa e di giudizio inerenti l'esercizio della sua professione, spetta anche costruire un rapporto fiduciario con l'utente tale da poter attivare al meglio le sue risorse personali e definire un intervento equo ed appropriato anche in relazione alle risorse, limiti e scelte dell'amministrazione,

**E' quindi responsabilità dall'assistente sociale anche individuare, tra quanto ha conosciuto in ragione del suo rapporto fiduciario con l'utente, quali siano le informazioni utili alla definizione dell'intervento, e quali siano quelle trasmissibili e a chi, quali quelle che richiedono il consenso dell'utente.**

**Spetta anche all'assistente sociale l'attenzione e la cura nella stesura delle relazioni, perché siano accurate sia dal punto di vista formale che dal punto di vista delle informazioni, delle valutazioni e delle proposte relative.**

*“L'Assistente sociale, con enti, colleghi ed altri professionisti fornisce unicamente dati e informazioni strettamente attinenti e indispensabili alla definizione dell'intervento” art.30 CD.*

Il rapporto dell'assistente sociale con l'utente è infatti connotato dagli obblighi **di segreto professionale (L.119/2001), di riservatezza e di tutela della privacy della persona**, oltre alla trasparenza amministrativa di quanto viene promosso nei suoi confronti. (Capo III e art. 46 del CD) Ed è anche questo un motivo, più che serio, per il quale non possono essere ammesse interferenze sulle relazioni di servizio sociale.

E se l'assistente sociale ritiene di non essere sufficientemente documentato sugli aspetti normativi che subiscono spesso evoluzioni significative, è sua responsabilità procurarsi personalmente o chiedere aggiornamento sulla materia, oppure interpellare chi ne ha la competenza (amministrativa, legale, professionale....) con un quesito preciso che va ad incrementare il patrimonio conoscitivo del professionista che ne potrà fare il migliore utilizzo.

E' infatti tra i compiti professionali quello di curare costantemente il proprio aggiornamento professionale.

**Al Coordinatore, al Responsabile di Servizio e al Dirigente** spettano invece altre responsabilità relative al miglior funzionamento dei servizi dell'ente e alla qualità delle risposte offerte.

La funzione di controllo è ovviamente tra queste. Una funzione di controllo peraltro che si sostanzia nel sostenere e qualificare servizi e professioni, fornendo, laddove ritenuto opportuno, occasioni di formazione, di supervisione, di confronto, senza mortificare, anzi rispettando e potenziando la professionalità tutelandola e coltivandone la collaborazione. Mai ingerendosi o sostituendosi in modo improprio nell'attività professionale.

A proposito delle funzioni gerarchiche va precisato che:

*“L'Assistente Sociale che svolge compiti di direzione o coordinamento è tenuto a rispettare l'autonomia tecnica e di giudizio dei colleghi, a promuovere la loro formazione, la cooperazione e la crescita professionale, favorendo il confronto tra professionisti. Si adopera per promuovere e valorizzare esperienze e modelli innovativi di intervento, valorizzando altresì l'immagine del servizio sociale sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione”* (art.49 del CD).

*“Il rapporto gerarchico funzionale risponde a due livelli di responsabilità: verso la professione e verso l'organizzazione e deve essere improntato al rispetto reciproco delle specifiche funzioni. ....L'assistente sociale risponde ai responsabili dell'organizzazione di lavoro per gli aspetti amministrativi, salvaguardando la sua autonomia tecnica e di giudizio”* (art. 50 del CD)

**Quindi ogni Responsabile gerarchico dell'Assistente Sociale, sia esso stesso Assistente Sociale o di altra professione, è tenuto al rispetto dell'autonomia del professionista; ciò anche in ragione della correttezza del rapporto di lavoro tra dirigenza e professionisti dipendenti della stessa Amministrazione.**

Si vuole inoltre richiamare l'art. 47 del CD per cui l'Assistente Sociale, in qualsiasi posizione lavorativa o gerarchica operi, *“deve adoperarsi affinché le prestazioni professionali si compiano nei termini di tempo adeguati a realizzare interventi qualificati ed efficaci, in un ambiente idoneo a tutelare la riservatezza dell'utente e del cliente.”*

Questo aspetto investe il diritto delle persone ad avere risposte in modi e tempi adeguati alle proprie esigenze e richiama la corresponsabilità delle amministrazioni in eventuali procedure di risarcimento dei danni agli utenti potenzialmente danneggiati da procedure non corrette, non tempestive o inefficaci.

**Il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali dell'Emilia-Romagna ritiene pertanto:**

- **che le prassi segnalate siano in contrasto, sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista deontologico, con il mandato sociale, professionale ed istituzionale del professionista Assistente Sociale;**
- **che gli Assistenti sociali sottoposti a tali procedura abbiano il dovere morale e professionale di *“chiedere il rispetto del proprio profilo e della propria autonomia professionale, la tutela anche giuridica nell'esercizio delle proprie funzioni e la garanzia del rispetto del segreto professionale e del segreto d'ufficio.”* (art. 44 del CD);**
- **che nessun professionista che eserciti una professione il cui esercizio *“è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico”* (art.1 e art.2 comma 2 L.137/2012) debba o possa sottoscrivere una valutazione od una relazione che non sia frutto esclusivo della sua competenza professionale e per la quale va ad assumere piena responsabilità personale.**

*Il Consiglio resta a disposizione per ogni possibile confronto ed incontro, a sostegno della promozione e della tutela delle funzioni proprie della professione.*